

**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

PREMESSA

1. Il Contratto Collettivo Nazionale 9/8/2000 relativo al quadriennio 1998/2001 sancisce la centralità della formazione quale leva per lo sviluppo delle competenze e la prevenzione dei rischi di obsolescenza professionale legati all'innovazione tecnologica ed organizzativa.
2. L'art. 45, in particolare, qualifica la formazione continua come strumento fondamentale per la crescita professionale e per il miglioramento della qualità dei servizi.
3. L'aggiornamento e la formazione professionale riguardano tutto il personale con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e per la capitalizzazione delle competenze acquisite viene adottato un sistema che prevede l'acquisizione di crediti formativi professionali, come espressamente previsto dal suddetto art. 45, c. 5 e dall'art. 57, c. 3.
4. La frequenza ai corsi di formazione, obbligatori o facoltativi, organizzati dall'Ateneo o comunque autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione, purché prevedano modalità di verifica finale, dà luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica all'altra e della progressione verticale.

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di acquisizione dei crediti formativi, le tipologie di attività formative che possono comportare l'acquisizione dei crediti, il riconoscimento di crediti ottenuti in altri Atenei o in strutture esterne all'Ateneo e altre specifiche questioni legate all'attuazione del sistema dei crediti del personale tecnico amministrativo del comparto Università.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per attività formativa, ogni attività organizzata o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale e l'aggiornamento dei dipendenti: corsi e seminari di formazione, aggiornamento, riqualificazione, formazione a distanza, formazione outdoor, stage, tirocini, formazione in modalità e-learning, attività di studio individuale ed autoapprendimento;

- b) per attività formativa di base, ogni attività organizzata o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze di carattere generale richieste per lo svolgimento di un'attività lavorativa;
- c) per attività formativa tecnico professionale, ogni attività organizzata o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze e capacità connesse ad una specifica attività professionale;
- d) per attività formativa trasversale, ogni attività organizzata o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di abilità cognitive e/o comportamentali;
- e) per credito formativo professionale, la misura del volume di lavoro e di apprendimento, comprese le attività di studio e individuali, richiesta per l'acquisizione di specifiche competenze;
- f) per credito formativo professionale di base, la misura del volume di lavoro e di apprendimento, comprese le attività di studio e individuali, necessaria per l'acquisizione di conoscenze di carattere generale richieste per lo svolgimento di un'attività lavorativa (informatica, lingue straniere, nozioni di base in campo giuridico, economico, statistico e di contesto);
- g) per credito formativo tecnico professionale, la misura del volume di lavoro e di apprendimento, comprese le attività di studio e individuali, necessaria per l'acquisizione di conoscenze e capacità connesse ad una specifica attività professionale;
- h) per credito formativo professionale trasversale, la misura del volume di lavoro e di apprendimento, comprese le attività di studio e individuali, necessaria per l'acquisizione di abilità cognitive e comportamentali;
- i) per formazione guidata, le attività formative assistite da docenti, tutor, mentor, sia in aula che extra aula (tirocini, stage, assistenza on-line, ecc.);
- j) per formazione non guidata, l'attività formativa individuale (o comunque non assistita), quale l'attività di studio, di lavoro individuale, di elaborazione di progetti, di redazione di rapporti e analoga.

ART. 3 – CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

1. Il credito formativo professionale è conseguibile a seguito di partecipazione ad attività formative di base (credito formativo professionale di base), ad attività formative specialistiche (credito formativo tecnico professionale) e ad attività formative trasversali (credito formativo professionale trasversale).
2. Ciascun credito formativo professionale è conseguibile con un'attività formativa di almeno 14 ore di formazione guidata, cui corrispondono n. 20 ore totali di formazione, in considerazione delle ore di impegno per la preparazione individuale.
3. Il credito formativo professionale parziale corrisponde ad un'attività formativa pari alla metà del numero di ore necessario per acquisire il credito, pertanto 10 ore di cui non meno di 7 di formazione guidata.

4. Il numero dei crediti formativi professionali acquisibili è determinato per ciascuna attività formativa che ne dà titolo; tale valore risulta pari al rapporto tra il numero di ore di formazione previste dall'attività e il numero di ore (20) fissato come unità di misura, mantenendo inalterata la percentuale di formazione guidata necessaria per acquisire il credito.
5. La partecipazione ad una singola attività formativa può comportare l'acquisizione di diverse tipologie di competenze e di più crediti formativi professionali corrispondenti al percorso formativo svolto.
6. Per quanto riguarda la modalità di formazione e-learning, verrà riconosciuto un credito formativo professionale ogni venti ore di percorso previste dal programma del singolo corso.

ART. 4 – VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dal dipendente a seguito di valutazione positiva del processo di apprendimento: tale valutazione, di norma individuale, consiste in una prova di verifica finale basata su elementi oggettivi (colloqui, prove scritte, prove pratiche, simulazioni, esercitazioni, test). Per le competenze trasversali, la valutazione dell'apprendimento può avvenire nel corso dell'attività formativa stessa.
2. Il livello qualitativo dell'apprendimento raggiunto è espresso mediante un punteggio o un giudizio sintetico.
3. Qualora l'esito della valutazione sia negativo, al dipendente verrà comunque riconosciuta la partecipazione all'attività formativa seguita, purché nel rispetto degli standard minimi di frequenza definiti dall'Amministrazione (80% - 100% in base alla tipologia di corso).
4. Le competenze certificate secondo standard internazionali e nazionali (ECDL, ECM, ecc.) verranno riconosciute ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi professionali, in numero tale da rispettare la corrispondenza con i criteri di attribuzione previsti dall'art. 3 del presente regolamento e dalla tabella allegata che verrà periodicamente aggiornata.
5. La medesima corrispondenza di cui al punto 4. verrà utilizzata per la trasformazione in crediti formativi professionali dei crediti formativi universitari acquisiti per la partecipazione a singoli corsi o master universitari.
6. Non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi professionali la partecipazione ad attività formative che non prevedano alcuna forma di valutazione finale, nonché a convegni e/o conferenze. La partecipazione a tali attività formative, purché debitamente documentata, concorre comunque a definire il curriculum formativo individuale.
7. Il credito formativo professionale ha, di norma, validità quinquennale decorrente dalla data di acquisizione. Può avere validità ulteriore qualora il dipendente dimostri l'aggiornamento e/o l'utilizzo effettivo ed attuale delle competenze relative al credito. La validità verrà confermata dalla Commissione di cui all'art. 6, c. 3.

ART. 5 – CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

1. I crediti formativi professionali acquisiti dal personale tecnico amministrativo sono certificati mediante un apposito documento – predisposto dall'ufficio Formazione – in cui sono indicate: la durata del percorso formativo, le relative modalità di svolgimento, la valutazione finale, la tipologia di competenze acquisite, il numero e la tipologia di crediti formativi professionali corrispondenti all'attività formativa.

ART. 6 – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI ACQUISITI ALL'ESTERNO DELL'ATENEO

1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti da un dipendente proveniente da altra sede, o per attività frequentate in altra sede, viene effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Formazione, d'intesa con il Dirigente dell'Area e con un esperto dell'ambito disciplinare in questione, previa valutazione delle attività formative svolte sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento e solamente in presenza di adeguate forme di valutazione finale.
2. La partecipazione ad attività formative presso strutture esterne dà luogo all'acquisizione di crediti purché le strutture siano riconosciute dall'Ateneo in base ai seguenti criteri: esperienza pluriennale nel campo della formazione, documentata competenza nel settore a cui l'attività fa riferimento, livello professionale dei formatori (docenza universitaria, iscrizione almeno triennale ad albi o associazioni, provata esperienza professionale o formativa nel settore specifico), adeguate modalità di valutazione dei processi di apprendimento.
3. Il riconoscimento delle strutture esterne verrà effettuato da una Commissione composta dal Direttore Amministrativo, dal Dirigente dell'Area, dal Responsabile dell'Ufficio e integrata da docenti ed esperti dei diversi settori.
4. La partecipazione ad attività formative presso strutture esterne dà luogo all'acquisizione di crediti formativi in numero pari a quello definito dal sistema previsto dal presente Regolamento.

ART. 7 – NORME FINALI

1. Le attività formative realizzate dall'Università, da altri Atenei o da altri enti di volta in volta riconosciuti dall'Ateneo e già concluse, che soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento, danno luogo all'acquisizione di crediti formativi.
2. Il riconoscimento verrà effettuato dalla Commissione di cui all'art. 6, c. 3, automaticamente per le attività formative realizzate dall'Ateneo, da altri Atenei, da Scuole di altri Atenei, da consorzi Universitari italiani ed internazionali, dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; per le attività formative realizzate da Enti privati, previa domanda del personale interessato.

TABELLA CERTIFICAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (art. 4, c. 4)

CERTIFICAZIONE	CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI
ECM (Educazione Continua in Medicina)	1 ogni n. 12 ECM 0,5 ogni n. 6 ECM
ECDL – Core level – versione start	2
ECDL – Core level – versione full	3,5 (comprensivi dei n.2 crediti della versione START)
ECDL – Advanced level – Elaborazione testi	2
ECDL – Advanced level – Foglio elettronico	2
ECDL – Advanced level – Basi di dati	2
ECDL – Advanced level – Presentazioni	2
ECDL – Specialized level – CAD 2 D	2
EUCIP – Core level	4
EUCIP – Esaminatore Core level	4
Council of Europe levels A2	1,5
Council of Europe levels B1	3
Council of Europe levels B2	6
Council of Europe levels C1	7
Council of Europe levels C2	8
CFU (Crediti Formativi Universitari)	0,5 ogni n.1 CFU I CFU possono essere riconosciuti anche per intero nel caso di corsi (o moduli) universitari ad elevato contenuto professionalizzante (es. master, corsi di perfezionamento ecc.)